



*Comitato economico e sociale europeo*

**SOC/584**

**Per una direttiva quadro europea in materia di reddito minimo**

## **PARERE**

Sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza

**Per una direttiva quadro europea in materia di reddito minimo**

[parere d'iniziativa]

Relatore: **Georges DASSIS**

E-mail di contatto

[soc@eesc.europa.eu](mailto:soc@eesc.europa.eu)

Amministratrice

Maria Judite BERKEMEIER

Data del documento

13/02/2019

Gruppo di studio	Per una direttiva quadro europea in materia di reddito minimo
Presidente	Krzysztof BALON (PL-III)
Relatore	Georges DASSIS (EL-II)
Membri	Jukka AHTELA (FI-I) Gabriele BISCHOFF (DE-II) Séamus BOLAND (IE-III) Ana BONTEA (RO-I) Evangelia KEKELEKI (EL-III) - (art. 62, par. 3 - Luca JAHIER) Paul SOETE (BE-I) Carlos Manuel TRINDADE (PT-II)
Esperti	Jean LAPEYRE (per il relatore) Anne VAN LANCKER (per il II gruppo)
Decisione dell'Assemblea plenaria	15/03/2018
Base giuridica	Art. 29, par. 2, del Regolamento interno Parere d'iniziativa
Sezione competente	Sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza
Adozione in sezione	18/12/2018
Adozione in sessione plenaria	DD/MM/YYYY
Sessione plenaria n.	541
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	.../.../...

## 1. Conclusioni e raccomandazioni

- 1.1 Dal momento dell'istituzione della prima Comunità europea (la CECA) nel 1952, due generazioni di europei hanno aderito in grandissima maggioranza al progetto di integrazione europea. La coesione economica e sociale è stato un importante catalizzatore dell'adesione dei cittadini a questo progetto.
- 1.2 Dall'inizio della crisi economica che è seguita alla crisi finanziaria del 2008, e nonostante la ripresa economica osservata negli ultimi anni, il tasso di povertà ha continuato ad aumentare per i disoccupati di lungo periodo e per chi versa in una situazione di povertà lavorativa. Esso rimane a livelli preoccupanti nella maggior parte degli Stati membri.
- 1.3 Finora, i testi e gli impegni dell'Unione (come la strategia Europa 2020, che puntava a ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà) non hanno prodotto i risultati attesi. L'applicazione del principio di sussidiarietà con il solo strumento del metodo aperto di coordinamento (MOC) si rivela quindi insufficiente ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati.
- 1.4 L'introduzione di un quadro europeo vincolante per un reddito minimo dignitoso in Europa, con l'obiettivo di generalizzare, sostenere e rendere dignitosi (adeguati) i sistemi di reddito minimo negli Stati membri, sarebbe quindi una prima risposta europea, parziale ma importante, al grave e persistente problema della povertà in Europa. Ciò si inserirebbe a pieno titolo nella cornice dell'"Europa a tripla A sociale" annunciata dal Presidente Juncker e invierebbe un chiaro segnale ai cittadini, mostrando che l'Unione ha veramente a cuore il loro interesse.
- 1.5 La suddetta risposta potrebbe assumere la forma di una direttiva che instauri un quadro di riferimento per la definizione di un reddito minimo adeguato. Un reddito adattato al livello e allo stile di vita di ogni paese, che terrebbe conto dei fattori di redistribuzione sociale, della fiscalità e del tenore di vita in base ad un bilancio di riferimento, la cui metodologia sarebbe definita a livello europeo.
- 1.6 La scelta di adottare strumenti giuridici che costituiscano questo quadro europeo per l'introduzione di un reddito minimo dignitoso in Europa è giustificata dalla necessità di garantire l'accesso a questo sussidio a tutti coloro che ne hanno necessità e l'adeguamento del sussidio stesso ai loro bisogni reali. Un reddito minimo dignitoso rappresenta anche uno strumento al servizio dell'integrazione o reintegrazione lavorativa delle persone escluse e di lotta contro il fenomeno della povertà lavorativa.
- 1.7 La questione dell'introduzione di un reddito minimo dignitoso garantito dall'UE ha un carattere eminentemente politico. Se da un lato il TUE, il TFUE, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 e il pilastro europeo dei diritti sociali giustificano un'azione europea in questo campo, dall'altro si discute tuttora se esista una base giuridica per una normativa europea sul reddito minimo. Coloro che difendono il ricorso a un atto legislativo europeo individuano tale base

giuridica nell'articolo 153, paragrafo 1, lettere c)1 e h)2 del TFUE. Il CESE raccomanda di adottare un approccio pragmatico, che consista in un quadro vincolante dell'UE atto a sostenere e guidare lo sviluppo di sistemi di reddito minimo dignitoso negli Stati membri e il loro finanziamento.

- 1.8 Nel suo primo parere, il CESE ha invitato la Commissione a esaminare le possibilità di finanziamento di un reddito minimo europeo concentrandosi in particolare sulla prospettiva della creazione di un Fondo europeo appropriato<sup>3</sup>. Poiché la Commissione non ha dato seguito a tale invito, il Comitato ritiene opportuno rinnovarlo.

## 2. Osservazioni generali

### 2.1 Introduzione

2.1.1 Il dibattito sull'introduzione di un reddito minimo a livello europeo si iscrive nel quadro di una crisi sociale che, nonostante una certa ripresa economica, persiste e genera un fenomeno massiccio di esclusione. Secondo gli ultimi dati Eurostat, 112,9 milioni di persone, ossia il 22,5 % della popolazione dell'Unione europea (UE), sono a rischio di povertà o di esclusione sociale. Ciò vuol dire che queste persone si trovano in almeno una delle tre condizioni seguenti: sono a rischio di povertà dopo i trasferimenti sociali (povertà monetaria), versano in una situazione di privazione materiale grave o vivono in un nucleo familiare a intensità di lavoro molto bassa. La percentuale di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale nell'UE, dopo tre anni consecutivi di aumenti tra il 2009 e il 2012 (anno in cui tale percentuale ha raggiunto quasi il 25 %), è da allora continuamente scesa per collocarsi lo scorso anno al 22,5 %, ossia 1,2 punti percentuali al di sotto del livello di riferimento del 2008 e 1 punto percentuale al di sotto del livello del 2016<sup>4</sup>

2.1.2 Per quanto riguarda il tema del presente parere, ossia l'introduzione di un reddito minimo dignitoso per le persone in condizioni di povertà e di estrema povertà, purtroppo la disoccupazione di lunga durata è passata dal 2,9 % nel 2009 (anno di riferimento che coincide con l'adozione della strategia Europa 2020) al 3,4 % nel 2017, mentre il numero di lavoratori poveri nella zona euro è passato dal 7,6 % nel 2006 al 9,5 % nel 2016 (dall'8,3 % nel 2010, il primo anno per cui sono disponibili dati, al 9,6 % nell'UE-28).

2.1.3 I giovani sono una categoria particolarmente colpita da questo fenomeno. Nel 2016 nell'UE vi erano oltre 6,3 milioni di giovani (ossia di persone dai 15 ai 24 anni) che non studiavano, non frequentavano corsi di formazione e non lavoravano (i cosiddetti NEET). Il tasso di disoccupazione giovanile, pur essendo diminuito da oltre il 23 % nel 2013 a meno del 19 % nel

---

1 [https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb491-eu-rechtsrahmen-soziale-grundsicherungssysteme.pdf;jsessionid=99C4D0B602A57E640467F949B3C34894?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb491-eu-rechtsrahmen-soziale-grundsicherungssysteme.pdf;jsessionid=99C4D0B602A57E640467F949B3C34894?__blob=publicationFile&v=2).

2 <https://eminnetwork.files.wordpress.com/2017/11/2017-nov-emin-la-route-de-lue-vers-le-revenu-minimum-fr-pdf-novembre-17.pdf>; <https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf>.

3 [GU C 170 dell'05.06.2014, pag. 23](#). Per memoria, il gruppo Datori di lavoro del CESE aveva elaborato una dichiarazione in merito a questo parere e aveva votato contro l'adozione del parere stesso.

4 [Eurostat](#).

2016, rimane molto elevato nell'Unione europea (e in diversi paesi tocca percentuali superiori al 40 %). La disoccupazione di lunga durata registra ancora livelli record tra i giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile è più che doppio rispetto al tasso di disoccupazione complessivo (circa il 19 % contro il 9 % nel 2016) e cela notevoli disparità tra i singoli paesi: più di 30 punti percentuali separano infatti lo Stato membro con il tasso più modesto, ossia la Germania (7 %), dagli Stati membri con i tassi più elevati, vale a dire la Grecia (47 %) e la Spagna (44 %).

- 2.1.4 Questa situazione di esclusione massiccia e di povertà colpisce anche e soprattutto i minori. Secondo Eurostat, 26 milioni di minori europei vivono in condizioni di povertà e di esclusione. Essi rappresentano il 27 % della popolazione dell'UE con meno di 18 anni<sup>5</sup>. Vivono in famiglie povere, talvolta monoparentali, o in famiglie di lavoratori poveri e in situazioni di isolamento e povertà da cui è quasi impossibile uscire. Come sottolineato anche dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 20 dicembre 2010<sup>6</sup>, "le donne costituiscono un gruppo esposto al rischio di povertà a causa della disoccupazione, della mancata suddivisione delle responsabilità familiari, del lavoro precario e poco retribuito, delle discriminazioni retributive e delle pensioni ridotte".
- 2.1.5 In questo stato di cose, non si può che constatare l'importanza degli ammortizzatori sociali vigenti in diversi paesi dell'UE, grazie ai quali si sono potute evitare situazioni ancora più drammatiche nel quadro della crisi, ma che, tuttavia, presentano dei limiti e non sono in grado di far fronte a una situazione di crisi sociale permanente. È quindi indispensabile una ripresa economica creatrice di occupazione, e il reddito minimo diventa uno strumento al servizio dell'integrazione o reintegrazione lavorativa delle persone escluse. D'altronde, i paesi che hanno sistemi che garantiscono redditi minimi dignitosi adeguati mostrano una migliore capacità di resistere agli effetti negativi della crisi e di ridurre le disuguaglianze che stanno minando la coesione sociale. Vi sono segni incoraggianti di ripresa economica; tuttavia, essa si presenta ancora fragile e si è sviluppata a prezzo di un aumento delle disuguaglianze. In questo periodo storico, dunque, il dibattito sull'introduzione di un reddito minimo dignitoso in Europa risulta quanto mai pertinente.
- 2.1.6 Per ora, i testi e gli impegni dell'Unione - come la strategia Europa 2020, adottata nel giugno 2010 e intesa a ridurre di 20 milioni (sic) il numero delle persone a rischio di povertà - non hanno prodotto i risultati attesi. Considerato che l'applicazione del principio di sussidiarietà con il solo strumento del metodo aperto di coordinamento (MOC) non ha dato i risultati attesi, questo metodo deve essere completato da uno strumento comunitario. Sistemi di reddito minimo dignitoso producono benefici non solo per le persone in stato di necessità ma anche per la società nel suo insieme. Mantengono attive nella società le persone che ne hanno bisogno, le aiutano a riallacciare i rapporti con il mondo del lavoro e permettono loro di vivere con dignità. Redditi minimi dignitosi adeguati sono indispensabili per dare forma a una società più egualitaria, costituiscono la base effettiva della protezione sociale e assicurano la coesione sociale, vantaggiosa per l'intera società.

---

<sup>5</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 2015, basata su statistiche pubblicate da Eurostat.

<sup>6</sup> [Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea, 2010.](#)

- 2.1.7 I sistemi di reddito minimo non rappresentano che una piccola percentuale delle spese sociali, ma il ritorno su tale investimento è notevole, mentre un mancato investimento in tal senso ha conseguenze estremamente negative per le persone e comporta costi elevati sul lungo periodo. Questi sistemi offrono un insieme di stimoli efficaci, in quanto il denaro speso rientra immediatamente nell'economia, spesso nei settori che subiscono maggiormente la crisi. Grazie all'interazione tra redditi minimi e salari minimi, essi contribuiscono anche a garantire retribuzioni dignitose e a evitare una crescente povertà lavorativa.
- 2.1.8 È importante non confondere la nozione di reddito minimo dignitoso, trattata nel presente parere, con quella di reddito universale, corrisposto incondizionatamente a tutti i membri di una collettività (comune, regione o Stato) a prescindere dalle loro condizioni economiche o lavorative. Inoltre, anche se nella maggior parte dei paesi vigono sistemi di reddito minimo<sup>7</sup>, occorre nondimeno esaminare la loro adeguatezza rispetto ai bisogni, poiché nella maggior parte dei casi essa costituisce ancora un problema. Attualmente sia in Germania che in Francia si sta lavorando su questo tema<sup>8</sup>.
- 2.1.9 La questione del reddito minimo ha già formato oggetto di numerosi lavori e di una serie di prese di posizione. Con il presente parere, il CESE insiste sul concetto di "dignità" (un reddito minimo che consenta di condurre una vita dignitosa, al di sopra della soglia di povertà) prendendo spunto dal concetto di "lavoro dignitoso" dell'OIL<sup>9</sup>.
- 2.1.10 Oltre ai testi già menzionati, è bene tener presente anche il lavoro svolto dalla commissione Occupazione e affari sociali del Parlamento europeo e dai comitati Occupazione e Protezione sociale del Consiglio dell'UE, e il contributo, già considerevole, di reti come la Rete europea per il reddito minimo (EMIN)<sup>10</sup>, nonché tutti i lavori della Rete europea anti-povertà (EAPN)<sup>11</sup>, ai quali partecipa anche la CES, e quelli pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del Consiglio d'Europa.
- 2.1.11 La maggior parte degli Stati membri ha introdotto sistemi di reddito minimo. Le definizioni, le condizioni di accesso e i livelli di applicazione differiscono enormemente e dovrebbero essere generalizzati e armonizzati in base a criteri comuni che dovrebbero tener conto delle specificità di ciascun paese. Finora, la Commissione ha sostenuto il reddito minimo, ritenendo però che spettasse agli Stati membri risolvere questo problema. La mancanza di risultati significativi esige politiche nazionali rafforzate e un maggior coordinamento da qui al 2020, ma anche l'istituzione di strumenti europei più efficaci per conseguire l'obiettivo fissato.

---

7

Cfr. la base di dati MISSOC: <https://www.missoc.org-database/comparative-tables/results/>.

8

L'introduzione di un reddito minimo è un elemento del programma della coalizione di governo tedesca, e la questione è parte del piano per la lotta alla povertà presentato dal Presidente della Repubblica francese nel settembre 2018.

9

<http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm>.

10

<https://eminnetwork.files.wordpress.com/2017/11/2017-nov-emin-la-route-de-lue-vers-le-revenu-minimum-fr-pdf-novembre-17.pdf>.

11

<https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf>.

2.1.12 A conclusione di questa introduzione si possono formulare alcune osservazioni fondamentali:

- il reddito minimo dignitoso può avere senso solo nel contesto di una strategia globale di integrazione e di inclusione attiva che combini l'accesso a mercati del lavoro inclusivi (con posti di lavoro di qualità e formazione continua) e l'accesso a servizi pubblici di qualità, in particolare nel settore dell'istruzione e della sanità;
- il diritto al lavoro deve rimanere un diritto fondamentale, in quanto fattore centrale di emancipazione e d'indipendenza economica;
- un reddito minimo dignitoso è, fondamentalmente, un aiuto temporaneo ma indispensabile, il cui obiettivo è l'integrazione o la reintegrazione delle persone nel mercato del lavoro tramite misure attive – è un provvedimento molto importante per la credibilità sociale dell'Unione europea;
- l'adeguatezza, la copertura e l'accessibilità di un reddito minimo restano sfide rilevanti per gli Stati membri impegnati a sviluppare i rispettivi sistemi. Tali sistemi dovrebbero essere sostenuti e, se necessario, integrati a livello europeo.

### **3. Volontà politica e soluzioni tecniche**

#### **3.1 La base giuridica esiste e bisogna usarla**

3.1.1 Sull'esistenza di basi giuridiche che consentano di legiferare in materia di reddito minimo vi sono punti di vista differenti. Ciò che è evidente è che il metodo aperto di coordinamento (MOC) ha prodotto risultati non sufficienti per assicurare un reddito minimo adeguato in tutti i paesi dell'Unione, accentuando le disparità tra di essi, e che questo rappresenta un problema cruciale per la credibilità dell'Unione europea.

3.1.2 La questione del reddito minimo è, in primo luogo, una questione eminentemente politica. Si tratta di una scelta che spetta all'Unione, e la Commissione non può nascondersi dietro il principio di sussidiarietà, utilizzato in modo improprio in questo campo, per decidere di non poter agire. L'assenza d'iniziativa della Commissione su un tema che interessa la dignità e i diritti umani risulterebbe inaccettabile e renderebbe il progetto dell'Unione europea incomprensibile ai cittadini. Il Comitato esorta pertanto la Commissione ad avviare un'azione immediata per rafforzare una strategia coordinata degli Stati membri a livello nazionale ed europeo per sviluppare il reddito minimo e preparare uno strumento vincolante dell'UE basato su una metodologia comune per definire bilanci di riferimento che garantiscano un reddito minimo dignitoso.

3.1.3 Nella Carta sociale europea del Consiglio d'Europa del 1961, nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali del 2000 (articolo 34), il reddito minimo appare chiaramente come parte integrante degli obiettivi dell'Unione europea e della Commissione, che deve prendere l'iniziativa in materia al fine di completare e armonizzare l'azione degli Stati membri. Tanto più che, al punto 14 della proposta di pilastro sociale, la Commissione enuncia chiaramente "[...] il diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi.[...]".

- 3.1.4 Particolarmente importanti sono i riferimenti giuridici contenuti nei Trattati: come l'articolo 3 del TUE, che tra gli obiettivi dell'UE cita la piena occupazione e il progresso sociale, ma anche la lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni e la promozione della coesione economica, sociale e territoriale nonché la solidarietà tra gli Stati membri; l'articolo 9 del TFUE, che precisa che, "nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana"; e, più specificamente, l'articolo 151 del TFUE, che apre il titolo X (dedicato alla politica sociale) e fissa quali obiettivi dell'UE e degli Stati membri "la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione", obiettivi che l'Unione può conseguire nella misura in cui essa (articolo 153, paragrafo 1, TFUE) "sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: [...] c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; [...] h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro; [...] j) lotta contro l'esclusione sociale; [...] k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale [...]".
- 3.1.5 È altresì necessario definire gli aventi diritto in relazione al concetto di "lavoratore". Il Comitato deve approfondire la questione, tanto più che il diritto dell'UE non definisce una nozione comune di "lavoratore". Il compito sta dunque nell'individuare quale concetto di "lavoratore" sottenda l'articolo 153, paragrafo 1, lettera c), del TFUE. Nell'attesa, si può affermare tranquillamente che ciò che è determinante nell'articolo 153 TFUE non è il concetto di "lavoratore" inteso nel senso del diritto alla libera circolazione, quanto piuttosto il concetto di "lavoratore" nel senso del diritto alla sicurezza sociale – che si applica a tutte le persone aventi diritto di accesso ai regimi che coprono i rischi di cui al regolamento (CE) n. 883/2004.
- 3.1.6 Come ha dichiarato il Comitato: "Il CESE, tenuto conto del fatto che, in molti Stati membri, la povertà e l'esclusione sociale stanno alimentando tendenze populistiche, prende atto con soddisfazione delle conclusioni del Consiglio UE del 16 giugno 2016 intitolate 'Lotta alla povertà e all'esclusione sociale: un approccio integrato'<sup>12</sup> e si esprime a favore della creazione, nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), di un fondo europeo integrato per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, sulla base dell'esperienza finora acquisita con l'attuazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e del Fondo sociale europeo (FSE)"<sup>13</sup>.
- 3.1.7 La volontà politica passa per una valutazione obiettiva dell'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi successi e dei suoi fallimenti, e passa anche per la visibilità dell'azione europea volta a sostenere e completare le azioni degli Stati membri. Tale sostegno complementare potrebbe assumere la forma di un Fondo europeo destinato a finanziare il reddito minimo stabilito dal quadro giuridico.

---

<sup>12</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10434-2016-INIT/it/pdf>.

<sup>13</sup> [GU C 173 del 31.5.2017, pag. 15](#).



- 3.1.8 La Commissione non deve nascondersi dietro il principio di sussidiarietà. Di solito, se gli Stati membri formulano un'obiezione a titolo della sussidiarietà, lo fanno per evitare di modificare il proprio diritto nazionale a seguito di un intervento dell'Unione europea. Tuttavia, la Commissione, in quanto custode dell'interesse generale, non può richiamare in maniera astratta il principio di sussidiarietà perché ciò equivarrebbe a un'autocensura, tanto più grave in quanto la questione in esame interessa i diritti fondamentali. In assenza di un progetto di atto legislativo elaborato dalla Commissione, l'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità non può produrre tutti i suoi effetti. Infatti, oltre al Consiglio, "ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà". Questa espressione democratica, che può differire da quella manifestata dal Consiglio, viene compromessa ogni volta che il dibattito tra la Commissione e il Consiglio impedisce l'eventuale adozione di un atto legislativo.
- 3.1.9 Infine, il riferimento al pilastro europeo dei diritti sociali, i cui principi sono interamente condivisi dal Comitato, non può essere addotto come argomento contro l'adozione di un quadro europeo vincolante in materia, tanto più che è assodato che il Trattato contiene la base giuridica necessaria. Il pilastro europeo dei diritti sociali è una dichiarazione proclamata da tutte le istituzioni europee che "mira a fungere da guida per realizzare risultati sociali"<sup>14</sup>. D'altro canto, la formulazione del punto 14 del pilastro – "chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi" – non autorizza in alcun modo un'interpretazione restrittiva. Una tale interpretazione, infatti, sarebbe in contrasto con il considerando 6 dello stesso pilastro, che ricorda che il TFUE "contiene disposizioni che stabiliscono le competenze dell'Unione in relazione, tra l'altro, [...] alla politica sociale (articoli da 151 a 161)". Inoltre, per quanto attiene ai poteri legislativi dell'UE, il documento di lavoro della Commissione che accompagna la comunicazione relativa al pilastro europeo dei diritti sociali fa riferimento all'articolo del Trattato riguardante l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro.
- 3.1.10 Il CESE, che condivide senza riserve i principi enunciati nel pilastro sociale, ritiene che l'adozione di un quadro europeo vincolante per l'introduzione di un reddito minimo dignitoso su scala europea darà concretezza alle dichiarazioni solenni che, a partire dalla Carta dei diritti sociali fondamentali, invocano tutte l'imprescindibile lotta contro l'esclusione sociale, e al tempo stesso veicolerà il messaggio che la costruzione europea del XXI secolo non può essere realizzata senza preoccuparsi della vita dei cittadini europei.

## 3.2 Le soluzioni tecniche indispensabili

- 3.2.1 Dal punto di vista tecnico, sarebbe necessario definire le condizioni per l'accesso all'RMG (reddito minimo garantito). Esso andrebbe fissato tenendo conto dei seguenti elementi:

---

<sup>14</sup> Considerando 12 del pilastro europeo dei diritti sociali.

- il legame tra l'RMG e la condizione di attivazione;
- l'impatto della composizione del nucleo familiare, data l'importanza del fattore della presenza di minori nelle situazioni di povertà;
- altre risorse, ad esempio eredità;
- le componenti in contanti e in natura dell'RMG, per esempio l'accesso all'assistenza sanitaria, all'alloggio, alla mobilità, al sostegno alle famiglie e ai servizi pubblici.

3.2.2 L'introduzione di un reddito minimo deve aver luogo nel quadro di un approccio globale alle diverse necessità umane, un approccio che non si limiti al livello di sussistenza o semplicemente al tasso di povertà calcolato a partire dal reddito mediano, che in realtà in alcuni paesi non corrisponde ai bisogni essenziali. Occorre pertanto integrare tutte le necessità in termini di tenore di vita, alloggio, istruzione, salute e cultura, al fine di offrire alle persone escluse dal mercato del lavoro e intrappolate nella povertà le migliori condizioni di integrazione o reinserimento. È in corso un dibattito sulle condizioni di accesso, che dovranno essere chiarite.

3.2.3 Tale approccio si basa sui lavori svolti da economisti come Amartya Sen su quelle che questo stesso studioso definisce "capabilities", le quali si compongono di tre elementi:

**Salute/aspettativa di vita** □ Recenti studi hanno dimostrato che le persone che vivono in condizioni di povertà risparmiano sulle cure sanitarie, in particolare quelle dentistiche. Hanno uno stile di vita e un'alimentazione meno sani, ragion per cui soffrono maggiormente di problemi legati all'obesità. In termini di aspettativa di vita, esistono differenze notevoli tra i ricchi e i poveri. Un altro elemento di cui occorre tenere conto è la gravosità del lavoro.

**Conoscenze/livello di istruzione** □ Le statistiche indicano chiaramente che il livello di disoccupazione varia in base ai livelli di istruzione. L'11 % degli europei di età compresa tra i 18 e i 24 anni ha abbandonato precocemente la scuola, secondo i dati 2015 di Eurostat.

**Tenore di vita** □ Nel potere d'acquisto vanno integrati tutti gli elementi della qualità della vita, non solo quelli relativi alla sopravvivenza alimentare. La mobilità e l'accesso alla cultura sono elementi importanti di integrazione/inclusione nel rapporto con gli altri e nella socialità, vale a dire i mezzi che permettono di non rinchiudere le persone povere in un isolamento che diventa un circolo vizioso di desocializzazione.

3.2.4 Occorre creare, agendo in modo pragmatico e flessibile, gli strumenti per calcolare un reddito minimo adeguato. Occorre stabilire una metodologia comune per il calcolo di un bilancio di riferimento e l'adeguamento di tale bilancio alla realtà di ogni paese. In questo campo sono già stati realizzati alcuni lavori importanti, in particolare dal Centre for social policy dell'Università di Anversa, dall'EAPN e dall'EMIN. I bilanci di riferimento devono poter fornire elementi di comparazione tra Stati membri e al contempo assicurare un'applicazione flessibile in funzione delle condizioni di ciascun paese. Essi devono comprendere non solo ciò che viene definito il "paniere alimentare" ma anche le cure sanitarie e le cure personali, l'istruzione, l'alloggio, l'abbigliamento, la mobilità, la sicurezza, il tempo libero, le relazioni sociali, la sicurezza legata all'infanzia e i dieci campi identificati per la metodologia comune nel progetto sui bilanci di riferimento. Uno dei meriti di questi bilanci di riferimento, fortemente promossi dai ricercatori e

da ONG come l'EAPN e l'EMIN, è il loro uso a fini di verifica della validità degli indicatori di povertà utilizzati finora per fissare le soglie di povertà.

3.2.5 Sarebbe altresì importante valutare in che modo l'introduzione di un reddito minimo potrebbe condurre a una razionalizzazione dei sussidi sociali in taluni paesi. Questo approccio è, per esempio, quello che sottende la proposta di un "reddito universale d'attività" formulata nel piano di lotta contro la povertà presentato dal Presidente della Repubblica francese, proposta che mira a "garantire una soglia minima di dignità a tutti coloro che possono beneficiarne" con "la fusione della maggior parte delle prestazioni sociali". Analogamente, in Germania, l'introduzione di un reddito minimo di solidarietà (che è oggi al centro di un vivace dibattito) consentirebbe di lottare contro la povertà, in particolare per i disoccupati di lunga durata, semplificando il sistema di sussidi sociali. Il governo ha già previsto una dotazione finanziaria di 4 miliardi di EUR fino al 2021.

Bruxelles, 18 dicembre 2018

Christa SCHWENG

Presidente della sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza

\*

\* \*

**NB:** seguono allegati

## Allegato 1

### Di seguito sono elencati alcuni documenti a sostegno della proposta di un reddito minimo dignitoso in Europa:

- Raccomandazione del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (1992)<sup>15</sup>;
- Raccomandazione della Commissione relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (2008)<sup>16</sup>;
- Risoluzione del Parlamento europeo sul "Ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa" (2010)<sup>17</sup>;
- Parere del Comitato delle regioni sul tema "La piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" (2011)<sup>18</sup>;
- Parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Reddito minimo europeo e indicatori di povertà" (2013)<sup>19</sup>;
- Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Principi per sistemi previdenziali efficaci e affidabili" (2015)<sup>20</sup>;
- Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Lottare contro la povertà" (2016)<sup>21</sup>;
- Comunicazione della Commissione europea sul tema "Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali" (2016)<sup>22</sup>;
- Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali" (2016)<sup>23</sup>;
- Comunicazione della Commissione "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali" (2017)<sup>24</sup>;
- Relazione del Parlamento europeo sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà (2017)<sup>25</sup>;
- Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali SOC/542) (2017)<sup>26</sup>;

---

15 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52008DC0639>.

16 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52008DC0639>.

17 <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0375+0+DOC+XML+V0//IT>  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539771562495&uri=CELEX:52010AR0402>.

19 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2014.170.01.0023.01.ITA](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0023.01.ITA).

20 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2016.013.01.0040.01.ENG&toc=OJ:C:2016:013:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0040.01.ENG&toc=OJ:C:2016:013:TOC).

21 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2016.133.01.0009.01.ENG&toc=OJ:C:2016:133:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.133.01.0009.01.ENG&toc=OJ:C:2016:133:TOC).

22 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539770601865&uri=CELEX:52016DC0127>.

23 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1543322232538&uri=CELEX:52016AE1902>.

24 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539771079784&uri=CELEX:52017DC0250>.

25 <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0292+0+DOC+XML+V0//IT>.

26 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2017.125.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2017:125:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.125.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2017:125:TOC).

- Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Impatto della dimensione sociale e del pilastro europeo dei diritti sociali sul futuro dell'UE" SOC/564 (2017)<sup>27</sup>;
- Il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 17 novembre 2017, in occasione del vertice sociale per l'occupazione e la crescita equa a Göteborg, Svezia.

\*

\* \*

---

<sup>27</sup>

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2018.081.01.0145.01.ENG&toc=OJ:C:2018:081:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0145.01.ENG&toc=OJ:C:2018:081:TOC).

## ALLEGATO al PARERE

della

sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza

I seguenti emendamenti, che hanno ottenuto almeno un quarto dei voti espressi, sono stati respinti nel corso delle deliberazioni (articolo 39, paragrafo 2, del Regolamento interno):

### 1. Titolo

Modificare il titolo del parere come segue:

~~Per una direttiva~~ Un quadro europeo in materia di reddito minimo

### Esito della votazione:

Voti favorevoli: 29

Voti contrari: 54

Astensioni: 4

### 2. Punto 2.1.1

Modificare come segue:

~~2.1.1 Il dibattito sull'adozione di un reddito minimo a livello europeo si iscrive nel quadro di una crisi sociale perdurante, nonostante una certa della ripresa economica, che ha avuto effetti positivi sull'occupazione. Il tasso di occupazione ha così raggiunto nel 2017 il suo livello più alto dall'inizio del secolo. "In Europa i lavoratori, uomini e donne, non sono mai stati tanto numerosi: 239 milioni".<sup>28</sup> La disoccupazione è in calo, con un percentuale pari al 7,6 % della popolazione attiva nel 2017<sup>29</sup>, e in diminuzione rispetto al momento in cui aveva raggiunto il valore più alto, pari al 10,9% per gli uomini e all'11% per le donne. A partire dalla fine del 2013 i tassi, sia per gli uomini che per le donne, hanno cominciato a scendere e hanno raggiunto rispettivamente il 7,1% e il 7,6% alla fine del 2017<sup>30</sup>, collocandosi quindi vicino al livello pre-crisi del 2007, ovvero 7,6 %. La percentuale delle persone a rischio di povertà è calata nettamente nel 2017 e genera un fenomeno massiccio di esclusione. Tra il 2007 e il 2014 il numero di europei disoccupati da più di un anno è raddoppiato, passando a 12,1 milioni, di cui 9,5 nella zona euro. Il 61 % di queste persone è senza lavoro da almeno due anni. Secondo la Commissione europea, ogni anno, uno su cinque dei disoccupati di lungo periodo] smette di cercare lavoro e diventa inattiva. Ciò comporta un grave rischio di povertà e di esclusione sociale per i disoccupati e le loro famiglie. Se i disoccupati di lunga durata corrispondono alla metà dei disoccupati complessivi, solo il 20 % dei programmi in atto a~~

<sup>28</sup> [Stato dell'Unione - Presidente Juncker, 12.09.2018.](#)

<sup>29</sup> [Eurostat.](#)

<sup>30</sup> [Eurostat.](#)

~~favore del mercato del lavoro sono loro destinati e in vari Stati membri i disoccupati di lunga durata non hanno accesso a servizi personalizzati. I programmi offerti ai disoccupati di lunga durata spesso non coinvolgono a sufficienza i datori di lavoro. Solo un terzo degli Stati membri coordina l'azione dei servizi di collocamento e dei servizi sociali. I dati dell'OCSE relativi al 2017 indicano per l'UE-28 un tasso di disoccupazione di lunga durata pari al 45,1%. Nella zona euro, Portogallo, Belgio, Italia e Slovacchia superano il 50%, mentre la Grecia raggiunge la quota record del 72,8%.~~

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 28

Voti contrari: 54

Astensioni: 7

**3. Punto 2.1.2**

Modificare come segue:

2.1.2 "La disoccupazione giovanile è al 14,8 %: una percentuale ancora troppo alta, ma che tocca il livello più basso dal 2000."<sup>31</sup> Grazie al miglioramento della situazione economica, agli sforzi degli Stati membri e alle iniziative europee, sembra che ci siamo lasciati alle spalle il picco del 23,7% raggiunto nel 2013 (disoccupati al di sotto dei 25 anni). Il tasso di disoccupazione giovanile è ancora più del doppio del tasso di disoccupazione complessivo e nasconde grandi disparità tra i vari paesi, fino a 30 punti percentuali. Allo stesso tempo, anche la disoccupazione di lungo periodo (oltre un anno) costituisce un problema nell'UE. Mentre la percentuale della disoccupazione di lungo periodo rispetto alla disoccupazione totale è in calo, essa rimane comunque elevata, attestandosi al 45,6% (49,7% nella zona euro) e superando il 50% in alcuni Stati membri. Il tasso di disoccupazione di lunghissimo periodo (che tiene conto dei disoccupati da oltre 24 mesi) sta inoltre diminuendo solo lentamente, fattore che aumenta il rischio di cronicizzazione<sup>32</sup>. I giovani sono una categoria particolarmente colpita da questo fenomeno. Nel 2016 nell'UE vi erano oltre 6,3 milioni di giovani (dai 15 ai 24 anni) che non studiavano, non frequentavano corsi di formazione e non lavoravano (NEET). Il tasso di disoccupazione giovanile, pur essendo diminuito da oltre il 23 % nel 2013 a meno del 19 % nel 2016, rimane molto elevato nell'Unione europea (in diversi paesi tocca percentuali superiori al 40 %). La disoccupazione di lunga durata registra ancora livelli record tra i giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile è più che doppio rispetto al tasso di disoccupazione complessivo (circa il 19 % contro il 9 % nel 2016) e nasconde notevoli disparità tra i singoli paesi: più di 30 punti percentuali separano infatti lo Stato membro con il tasso più modesto, ossia la Germania (7 %), dagli Stati membri con i tassi più elevati, vale a dire la Grecia (47 %) e la Spagna (44 %).

---

<sup>31</sup> [Stato dell'Unione - Presidente Juncker, 12.9.2018.](#)

<sup>32</sup> [Progetto di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2018.](#)

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 29

Voti contrari: 50

Astensioni: 7

**4. Punto 2.1.3**

Modificare come segue:

*2.1.3 Per quanto riguarda la lotta contro la povertà, i risultati non sono in linea con gli obiettivi dell'UE. La strategia del 2020, volta a ridurre il numero di persone a rischio di povertà di 20 milioni, ha prodotto solo risultati limitati (una riduzione pari a 5.6 milioni di persone). Questa situazione di esclusione massiccia e di povertà Ciò colpisce anche e soprattutto i minori. Secondo Eurostat, 26 milioni di minori europei vivono in condizioni di povertà e di esclusione. Essi rappresentano il 27 % della popolazione dell'UE con meno di 18 anni. Vivono in famiglie povere, talvolta monoparentali, o in famiglie di lavoratori poveri e in situazioni di isolamento e povertà da cui è quasi impossibile uscire. Come sottolineato anche dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 20 dicembre 2010, "le donne costituiscono un gruppo esposto al rischio di povertà a causa della disoccupazione, della mancata suddivisione delle responsabilità familiari, del lavoro precario e poco retribuito, delle discriminazioni retributive e delle pensioni ridotte".*

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 27

Voti contrari: 54

Astensioni: 5

**5. Point 2.1.4**

Modificare come segue:

*2.1.4 In questo stato di cose, non si può che constatare l'importanza degli ammortizzatori sociali vigenti in diversi paesi dell'UE, grazie ai quali si sono potuti evitare situazioni ancora più drammatiche nel quadro della crisi, ma che, tuttavia, presentano dei limiti e non sono in grado di far fronte a una situazione di crisi sociale permanente. È quindi indispensabile una ripresa economica creatrice di occupazione, e il reddito minimo diventa uno strumento al servizio dell'integrazione o reintegrazione lavorativa delle persone escluse. D'altronde, i paesi che hanno sistemi che garantiscono redditi minimi ~~dignitosi~~ adeguati mostrano una migliore capacità di resistere agli effetti negativi della crisi e di ridurre le disuguaglianze che stanno minando la coesione sociale. Vi sono segni incoraggianti di ripresa economica; tuttavia, essa si presenta ancora fragile e si è sviluppata a prezzo di un aumento delle disuguaglianze. In questo*



*periodo storico, dunque, il dibattito sull'introduzione di un reddito minimo risulta quanto mai pertinente.*

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 23

Voti contrari: 57

Astensioni: 7

**6. Punto 2.1.5**

Modificare come segue:

*2.1.5 Per ora, i testi e gli impegni dell'Unione - come la strategia Europa 2020, adottata nel giugno 2010 e intesa a ridurre di 20 milioni (sic) il numero delle persone a rischio di povertà - non hanno prodotto i risultati attesi. ~~Sarebbe un grave errore mantenere~~ L'applicazione del # principio di sussidiarietà con il solo strumento del metodo aperto di coordinamento (MOC) non ha dato i risultati attesi perché il MOC non è stato attuato in modo corretto negli Stati membri; un errore non scevro di conseguenze per il futuro dell'Unione europea, dal momento che la questione è centrale per la sua credibilità. Sistemi di reddito minimo adeguati producono benefici non solo per le persone in stato di necessità ma anche per la società nel suo insieme. Mantengono attive nella società le persone che ne hanno bisogno, le aiutano a riallacciare i rapporti con il mondo del lavoro e permettono loro di vivere con dignità. Redditi minimi ~~dignitosi~~ adeguati sono indispensabili per dare forma a una società più egualitaria, costituiscono la base effettiva della protezione sociale e assicurano la coesione sociale, vantaggiosa per l'intera società.*

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 27

Voti contrari: 56

Astensioni: 4

**7. Punto 2.1.9**

Modificare come segue:

*2.1.9 Oltre ai testi già menzionati, è bene tener presente anche il lavoro svolto dalla commissione Occupazione e affari sociali del Parlamento europeo e dai comitati Occupazione e Protezione sociale del Consiglio dell'UE, e il contributo, già considerevole, di reti come la Rete europea per il reddito minimo (EMIN), nonché tutti i lavori della Rete europea anti-povertà (EAPN), ~~ai quali partecipa anche la CES,~~ e quelli pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del Consiglio d'Europa.*

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 31

Voti contrari: 53

Astensioni: 4

**8. Nuovo punto 2.1.9**

Aggiungere un nuovo punto dopo il punto 2.1.9:

*La maggior parte dei paesi dell'UE ha introdotto sistemi di reddito minimo in linea con le rispettive prassi nazionali. Le definizioni, le condizioni e i livelli di applicazione sono molto diversi. Con l'adozione del pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione sostiene il principio del reddito minimo, ma ritiene che spetti ai singoli Stati membri garantire che tale questione venga risolta. Il modo in cui i diversi Stati membri raggiungono quest'obiettivo dovrebbe essere oggetto di un monitoraggio nell'ambito del Semestre europeo, fatto che presuppone un maggiore coordinamento. I progressi compiuti potrebbero essere monitorati attraverso indicatori/parametri di riferimento concordati congiuntamente. Il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS) stanno lavorando sui parametri di riferimento.*

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 28

Voti contrari: 53

Astensioni: 2

**9. Ex punto 2.1.10**

Modificare come segue:

*2.1.10 A conclusione di questa introduzione si possono formulare alcune osservazioni fondamentali:*

- il reddito minimo può avere senso solo nel contesto di una strategia globale di integrazione e di inclusione attiva che combini l'accesso a mercati del lavoro inclusivi – con posti di lavoro di qualità e formazione continua – e l'accesso a servizi pubblici di qualità, in particolare nel settore dell'istruzione e della sanità;*
- il diritto al lavoro deve rimanere un diritto fondamentale, in quanto fattore centrale di emancipazione e d'indipendenza economica;*
- il reddito minimo è, fundamentalmente, un aiuto temporaneo ma indispensabile, il cui obiettivo è l'integrazione o la reintegrazione delle persone nel mercato del lavoro tramite misure attive – è un provvedimento molto importante per la credibilità sociale dell'Unione europea;*

- l'adeguatezza, la copertura e l'applicazione dei sistemi di reddito minimo resta di competenza degli Stati membri nel quadro dei loro sforzi volti a sviluppare i rispettivi sistemi.

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 29

Voti contrari: 53

Astensioni: 5

**10. Punto 3.1**

Modificare come segue:

**3.1 Le La questione delle basi giuridiche esistono: è il momento di usarle**

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 29

Voti contrari: 51

Astensioni: 4

**11. Punto 3.1.1**

Modificare come segue:

3.1.1 Esistono basi giuridiche che consentano di legiferare in materia di reddito minimo a livello europeo? Il tema è stato oggetto di dibattiti e di opinioni divergenti. Ciò che è ~~ehiario~~ ovvio è che il metodo aperto di coordinamento (MOC), a causa di un'applicazione inadeguata, ha prodotto risultati non sufficienti per assicurare un reddito minimo adeguato in tutti i paesi dell'Unione, accentuando le disparità tra di essi, e che questo rappresenta un problema cruciale per la credibilità dell'Unione europea. Il CESE raccomanda di adottare un approccio pragmatico che rispetti il principio di sussidiarietà, ottimizzando nel contempo gli effetti delle attività a livello europeo sia a sostegno dello sviluppo di sistemi di reddito minimo negli Stati membri sia di orientamento in materia. Dovrebbero essere ulteriormente sviluppati a tal fine un quadro e una metodologia comuni per i bilanci di riferimento nazionali.

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 30

Voti contrari: 54

Astensioni: 3

## 12. Punto 3.1.2

Modificare come segue:

*3.1.2 La questione del reddito minimo è, in primo luogo, una questione eminentemente politica. Si tratta di una scelta che spetta in primis agli Stati membri, ma l'Unione europea e in particolare la Commissione europea dovrebbero svolgere un ruolo più attivo, sostenendo gli sforzi degli Stati membri. Il CESE esorta pertanto la Commissione a lanciare un'iniziativa per sviluppare una strategia coordinata a livello nazionale ed europeo che si concentri su azioni di ampio respiro e su misure specifiche, quali un quadro e una metodologia comuni per i bilanci nazionali di riferimento. ~~all'Unione, e la Commissione non può nascondersi dietro il principio di sussidiarietà, utilizzato in modo improprio in questo campo, per decidere di non poter agire. L'assenza d'iniziativa della Commissione su un tema che interessa la dignità e i diritti umani risulterebbe inaccettabile e renderebbe il progetto dell'Unione europea incomprensibile ai cittadini.~~*

### **Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 29

Voti contrari: 51

Astensioni: 4

## 13. Punto 3.1.3

Modificare come segue:

*3.1.3 Nella Carta sociale europea del Consiglio d'Europa del 1961, nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali del 2000 (articolo 34), il reddito minimo appare chiaramente che incoraggiare e sostenere gli sforzi degli Stati membri per garantire un reddito minimo è come parte integrante degli obiettivi dell'Unione europea e della Commissione, che deve prendere l'iniziativa in materia al fine di completare e promuovere ~~armonizzare~~ l'azione degli Stati membri. Tanto più che, al punto 14 della proposta di pilastro sociale, la Commissione enuncia chiaramente "[...] il diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi.[...]".*

### **Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 24

Voti contrari: 57

Astensioni: 2

#### 14. Nuovo punto 3.1.4

Aggiungere un nuovo punto dopo il punto 3.1.4:

Il CESE condivide il punto di vista del Parlamento europeo<sup>33</sup>. Si dovrebbero invitare la Commissione e gli Stati membri ad analizzare i regimi di reddito minimo nell'Unione europea, anche esaminando se tali regimi consentano alle famiglie di soddisfare le loro necessità. Il CESE invita la Commissione e gli Stati membri a valutare su tale base le modalità e gli strumenti per fornire redditi minimi adeguati in tutti gli Stati membri e a esaminare i possibili interventi successivi a sostegno della convergenza sociale in tutta l'Unione europea, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali di ciascun paese e delle prassi e tradizioni nazionali;

#### **Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 26

Voti contrari: 46

Astensioni: 4

#### 15. Nuovo punto 3.1.5

Aggiungere un nuovo punto dopo il punto 3.1.5:

Il CESE ha dichiarato: "Il CESE, tenuto conto del fatto che, in molti Stati membri, la povertà e l'esclusione sociale stanno alimentando tendenze populistiche, prende atto con soddisfazione delle conclusioni del Consiglio UE del 16 giugno 2016 intitolate "Lotta alla povertà e all'esclusione sociale: un approccio integrato" (1) e si esprime a favore della creazione, nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), di un fondo europeo integrato per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, sulla base dell'esperienza finora acquisita con l'attuazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e del Fondo sociale europeo (FSE)"<sup>34</sup>.

#### **Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 29

Voti contrari: 46

Astensioni: 10

---

<sup>33</sup> [PE A8-0391/2016](#).

<sup>34</sup> [GU C 173 del 31.5.2017, pag. 15](#).

16. **Punto 3.1.9**

Sopprimere il punto:

~~3.1.9 La volontà politica passa per una valutazione obiettiva dell'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi successi e dei suoi fallimenti, e passa anche per la visibilità dell'azione europea volta a sostenere e completare le azioni degli Stati membri. Tale sostegno complementare potrebbe assumere la forma di un Fondo europeo destinato a finanziare il reddito minimo stabilito dal quadro giuridico definito dalla direttiva in esame.~~

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 29

Voti contrari: 55

Astensioni: 1

17. **Punto 3.1.10**

Sopprimere il punto:

~~3.1.10 La Commissione non deve nascondersi dietro il principio di sussidiarietà. Di solito, se gli Stati membri formulano un'obiezione a titolo della sussidiarietà, lo fanno per evitare di modificare il proprio diritto nazionale a seguito di un intervento dell'Unione europea. Tuttavia, la Commissione, in quanto custode dell'interesse generale, non può richiamare in maniera astratta il principio di sussidiarietà perché ciò equivarrebbe a un'autocensura, tanto più grave in quanto la questione in esame interessa i diritti fondamentali. In assenza di un progetto di atto legislativo elaborato dalla Commissione, l'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità non può produrre tutti i suoi effetti. Infatti, oltre al Consiglio, "ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà". Questa espressione democratica, che può differire da quella manifestata dal Consiglio, viene compromessa ogni volta che il dibattito tra la Commissione e il Consiglio impedisce l'eventuale adozione di un atto legislativo.~~

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 26

Voti contrari: 53

Astensioni: 3

18. **Punto 3.1.11**

Sopprimere il punto:

~~3.1.11 Infine, il riferimento al pilastro europeo dei diritti sociali, i cui principi sono interamente condivisi dal Comitato, non può essere addotto come argomento contro l'adozione di una direttiva in materia, tanto più che è assodato che il Trattato contiene la base giuridica necessaria. Il pilastro europeo dei diritti sociali è una dichiarazione proclamata da tutte le istituzioni europee che "mira a fungere da guida per realizzare risultati sociali". D'altro canto, la formulazione del punto 14 del pilastro "chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi" non autorizza in alcun modo un'interpretazione restrittiva. Una tale interpretazione, infatti, sarebbe in contrasto con il considerando 6 dello stesso pilastro, che ricorda che il TFUE "contiene disposizioni che stabiliscono le competenze dell'Unione in relazione, tra l'altro, [...] alla politica sociale (articoli da 151 a 161)". Inoltre, per quanto attiene ai poteri legislativi dell'UE, il documento di lavoro della Commissione che accompagna la comunicazione relativa al pilastro europeo dei diritti sociali fa riferimento all'articolo del Trattato riguardante l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro.~~

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 25

Voti contrari: 57

Astensioni: 2

19. **Punto 3.1.12**

Sopprimere il punto:

~~3.1.12 Il CESE, che condivide senza riserve i principi enunciati nel pilastro sociale, ritiene che l'adozione di una direttiva quadro darà concretezza alle dichiarazioni solenni che, a partire dalla Carta dei diritti sociali fondamentali, invocano tutte l'imprescindibile lotta contro l'esclusione sociale, e al tempo stesso veicolerà il messaggio che la costruzione europea del XXI secolo non può essere realizzata senza preoccuparsi della vita dei cittadini europei.~~

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 26

Voti contrari: 56

Astensioni: 2

## 20. Punto 1.2

Modificare come segue:

*~~1.2 Dall'inizio della crisi economica che ha fatto seguito a quella finanziaria del 2008, il tasso di povertà è salito in maniera esplosiva nei paesi dell'UE. Nonostante la ripresa economica osservata negli ultimi anni, esso il tasso di povertà rimane a livelli preoccupanti nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione.~~*

### **Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 32

Voti contrari: 47

Astensioni: 4

## 21. Punto 1.3

Modificare come segue:

*~~1.3 Finora, i testi e gli impegni dell'Unione - come la strategia Europa 2020, che puntava a ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà - non hanno prodotto i risultati attesi. Sarebbe un grave errore mantenere L'applicazione del # principio di sussidiarietà con il solo strumento del metodo aperto di coordinamento (MOC) non ha dato i risultati attesi perché il MOC non è stato attuato in modo corretto negli Stati membri, un errore non scevro di conseguenze per il futuro dell'Unione europea, dal momento che la questione è centrale per la sua credibilità.~~*

### **Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 32

Voti contrari: 47

Astensioni: 4

## 22. Punto 1.4

Modificare come segue:

*~~1.4 L'introduzione di un quadro a livello europeo a sostegno di sistemi di ~~un~~ reddito minimo garantito dall'UE degli Stati membri, che comporterebbe un lavoro continuo di analisi comparata dei sistemi di reddito minimo nazionali e un processo costante di apprendimento reciproco, sarebbe una risposta parziale ma importante a questo grave problema. Ciò si inserirebbe a pieno titolo nella cornice dell'Europa a tripla A sociale annunciata dal Presidente Juncker e invierebbe un chiaro segnale ai cittadini, mostrando che l'Unione ha veramente a cuore il loro interesse.~~*



**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 32

Voti contrari: 47

Astensioni: 4

23. **Punto 1.5**

Modificare come segue:

*~~1.5 Tale iniziativa potrebbe assumere la forma di una direttiva che instauri. Si dovrebbe creare un quadro di riferimento per la definizione di un reddito minimo adeguato. Un reddito adattato al livello e allo stile di vita di ogni paese, che terrebbe conto dei fattori di redistribuzione sociale, della fiscalità e del tenore di vita in base ad un bilancio di riferimento nazionale, la cui metodologia sarebbe definita a livello europeo, in un allegato di tale direttiva.~~*

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 32

Voti contrari: 47

Astensioni: 4

24. **Punto 1.6**

Modificare come segue:

*1.6 La scelta dello strumento che istituirebbe un quadro di riferimento per l'introduzione di un reddito minimo (ossia di una direttiva) è deve essere giustificata dalla necessità di garantire l'accesso a questo sussidio a tutti coloro che ne hanno necessità e l'adeguamento del sussidio stesso ai loro bisogni reali. Il reddito minimo costituirebbe uno strumento al servizio dell'integrazione o reintegrazione lavorativa delle persone escluse.*

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 32

Voti contrari: 47

Astensioni: 4

25. **Punto 1.7**

Sopprimere il punto:

*~~1.7 La questione dell'introduzione di un reddito minimo garantito dall'UE ha un carattere eminentemente politico. Se il TUE, il TFUE, la Carta comunitaria dei diritti sociali~~*

~~fondamentali dei lavoratori del 1989, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 e il pilastro europeo dei diritti sociali giustificano un'azione europea in questo campo, in concreto la base giuridica per un'iniziativa legislativa può essere trovata nell'articolo 153, paragrafo 1, lettere e) e h), del TFUE.~~

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 32

Voti contrari: 47

Astensioni: 4

26. **Punto 1.8**

Sopprimere il punto:

~~1.8 — Nel suo primo parere, il CESE ha invitato la Commissione a esaminare le possibilità di finanziamento di un reddito minimo europeo concentrandosi in particolare sulla prospettiva della creazione di un Fondo europeo appropriato. Poiché la Commissione non ha dato seguito a tale invito, il Comitato ritiene opportuno rinnovarlo.~~

**Esito della votazione:**

Voti favorevoli: 32

Voti contrari: 47

Astensioni: 4